

Relazione

Dott. A Virgili - Perito Agrario - Attività Agritouristica Aspetti amministrativi e sanitari

Premessa

La comprensione delle tematiche amministrative e sanitarie delle attività agritouristiche e di somministrazione degli alimenti va inserita all'interno di uno scenario legislativo drasticamente mutato;

questa mutazione, ad opera essenzialmente della legislazione regionale, avvenuta negli ultimi anni (a partire dal 2014) porta a concentrare il seguente intervento maggiormente sugli aspetti amministrativi rispetto a quelli sanitari;

La Regione Lazio in questo lasso di tempo ha molto disciplinato in materia di agricoltura.

Infatti sia nella precedente consigliatura, con le L.R. 10/2014, 12/2016, 17/2016, 7/2017 e 9/2017, sia con la attuale, con la L.R. 7/2018, la L.R. 14/2006 e con la L.R. 1/2020 (essenzialmente collegate) è intervenuta in modo sostanziale su tutta una serie di norme e conseguenti procedure e atti amministrativi.

Quindi per capire il quadro di riferimento delle attività agritouristiche dobbiamo capire quanto è avvenuto in materia di agricoltura; in tal senso, ad oggi si dovrebbe pensare ad un corso sulle procedure autorizzative in agricoltura; allo stato attuale anche il solo parlare di agriturismo è parlare al passato.

Riforme regionali

Il quadro di riferimento deriva dagli interventi legislativi regionali su tre norme essenziali, individuate in:

- A) L.R. 38/99 (governo del territorio)
- B) L.R. 14/2006 (Diversificazione delle attività agricole) e
- C) art. 8 "coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura" della L.R. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione).

Queste tre norme nel complesso coordinate e interagenti tra loro restituiscono il quadro entro il quale operare; Le tre norme modificate o introdotte (L.R. 1/2020) si configurano nel loro complesso come una, seppur parziale, riforma di sistema in particolare per gli aspetti legati:

- a) alla centralità totale del comparto agricolo nella gestione del territorio agricolo (L.R. 38/99) e nella programmazione e pianificazione di settore (PAR) L.R. 38/99 Art. 52
- b) alle opportunità (diversificazione agricola) L.R. 14/2006
- c) alle procedure amministrative (sistema autorizzativo regionale) L.R. 1/2020.

Ai fini del presente incontro prenderemo in esame le tematiche della diversificazione delle attività agricole e le procedure amministrative.

La diversificazione delle attività agricole

1. In premessa si evidenzia come la L.R. 14/2006 si sia trasformata nel tempo dalla originaria legge per l'agriturismo e il turismo rurale nell' attuale legge per la diversificazione delle attività agricole; il legislatore ha disciplinato essenzialmente il nuovo ruolo dell'agricoltura in relazione alle nuove esigenze della società (fornitura di servizi sia ecosistemici, sia legati all' innalzamento della qualità della vita).

2. Sempre in premessa va evidenziato come il legislatore regionale grazie proprio alla modifica della L.R. 14/2006 abbia dotato la nostra Regione di una classificazione di tutte le attività esercitate da un imprenditore agricolo o da un imprenditore non agricolo all'interno di una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo, denominandole nella loro complesso attività rurali aziendali(tradizionali, tipiche aziendali ecc....).

3. per la diversificazione delle attività agricole, cioè tutte le attività non tradizionali di coltivazione del fondo, zootecnia, itticoltura e silvicoltura si evidenzia come il Lazio si differenzi dalle altre Regioni italiane.

La diversità del Lazio

Il resto del nostro paese intende la diversificazione come multifunzionalità delle imprese agricole disciplinata dal C.C. all' art. 2135 come modificato dal Dlgs 228/2001, cioè tutte le attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione nonché in termini di servizi resi all'utenza e svolti dall' impresa agricola all' interno della propria azienda agricola.

Il Lazio invece, tramite l'approvazione di due norme sulla tematica individuate nella L.R. 14/2006 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e della L.R. 38/1999 (Norme sul governo del territorio) ha esteso il concetto di diversificazione alla multimprenditorialità cioè ad una serie di attività integrate con l' agricoltura e compatibili con il territorio agricolo esercitate da un imprenditore diverso da quello agricolo all' interno di una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo di natura professionale.

Questo crea la condizione di collocare il Lazio in maniera avanzata nel contesto nazionale offrendo un maggior ventaglio di opportunità

Perché la necessità della duplice normativa

La necessità della duplice normativa deriva dal fatto che mentre la multifunzionalità deriva dal C.C. art. 2135 ed è strettamente riferita al comparto agricolo, la multimprenditorialità è riferibile proprio al rapporto tra agricoltura e governo del territorio, quindi la normativa di derivazione agricola L.R. 14/2006 la individua (art. 3) come attività demandando l'attuazione della stessa alla L.R. 38/99 (art. 54 e 57 bis).

La supremazia dell'agricoltura

In termini attuativi, fermo restando impossibilità di esercitare le attività di diversificazione agricola in assenza di una impresa agricola esercitante le attività agricole tradizionali, il legislatore sia nazionale (C.C.), sia regionale (L.R. 14/2006 e L.R. 38/99) ha sancito il principio della necessità di una superiorità delle attività tradizionali su quelle di diversificazione.

2) Questa superiorità si basa:

a) per la multifunzionalità sul concetto di prevalenza espresso dal Codice civile e disciplinato nella L.R. 14/2006 art. 2 bis sulla base della scelta regionale di utilizzare le ore lavoro individuate con atto amministrativo dalla Direzione Regionale Agricoltura e in assenza di tale individuazione ad una prevalenza economica, quantitativa o estimativa in ragione delle specifiche caratteristiche; le ore lavoro per le attività agrituristiche sono, peraltro, individuate.

b) Per la multimprenditorialità la superiorità si basa sul concetto del regime di connessione che ha una natura territoriale;

l'azienda agricola (individuata in questo caso su base comunale proprio perché l'urbanistica è di competenza comunale) non può essenzialmente dedicare più del 10% della sua SAT (Superficie Agricola Totale) alle attività multimprenditoriali; ha, inoltre, limiti sulle volumetrie assentili allo scopo.

Le attività agrituristiche

In premessa va precisato che le attività agrituristiche sono interamente disciplinate dalla L.R. 14/2006; si configurano ai sensi dell'art. 2 della medesima norma come servizi multifunzionali (attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo).

Le attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2006 sono individuate:

- a) nella somministrazione di alimenti (ristorazione e degustazione);
- b) Nell'ospitalità ovvero ricettività in alloggi (stanze o miniappartamenti) e all'aperto (agricampeggio);
- c) Nei servizi integrati e accessori (ad esempio ricreativi) limitati dalla stessa norma e che non possono avere un corrispettivo economico autonomo.
- d) la realizzazione di eventi per un numero massimo di 30 giorni in un anno(art. 24).

Le attività agrituristiche sono solo queste; altre iniziative come attività di eventi (non quelli in precedenza indicati) o di somministrazione non assistita possono essere esercitate ma

rientrano nelle attività multifunzionali o multimpreditoriali a seconda del soggetto esercitante l'attività ma non in quelle agrituristiche.

La localizzazione delle attività agrituristiche e multifunzionali

Le attività agrituristiche come le multifunzionali, ai sensi dell'art.2bis e 15 della LR 14/2006, possono essere realizzate anche di fuori dell'area urbanistica destinata all'agricoltura (zone omogenee "E" ai sensi del DM 1444/68) e sia ricadenti nell'azienda agricola, sia ricadenti nel centro urbano; il centro urbano in caso di agriturismo deve essere nello stesso comune o nei comuni limitrofi.

Per la multimpreditorialità ciò non è possibile in quanto questa forma di diversificazione è legata al governo del territorio.

I fabbricati aziendali (definiti dall' art.55 della L.R. 38/99) presenti all'interno dell'azienda agricola a prescindere la destinazione d'uso possono essere tutti rifunzionalizzati allo scopo.

Le attività diversificate di somministrazione alimenti

dispositivo normativo generato tra la L.R. 14/2006 e la L.R. 38/99 ad oggi ci riconsegna un quadro per il quale la somministrazione di alimenti effettuata da una impresa agricola o all' interno di una azienda agricola non è più solo quella agritistica; la somministrazione agritistica rientra nella modalità assistita.

Rientra sicuramente tra queste attività quella di turismo rurale di ristorazione e degustazione (art. 3 della L.R. 14/2006); il turismo rurale attività multimpreditoriale è esercitato da un imprenditore non agricolo all'interno di una azienda agricola.

Ci sono inoltre i casi:

- a) degli eventi multifunzionali o multimpreditoriali che utilizzano una somministrazione proveniente dall' esterno (catering). In quel caso invece della cucina devono avere la sala sporzionamento.
- b) la somministrazione non assistita.

Limiti delle attività agrituristiche di somministrazione

Fermo restando quanto previsto in materia di prevalenza dall' art. 2 bis della L.R. 14/2006 le attività agrituristiche di somministrazione sono soggette a limiti specifici dell'attività.

L' art. 14 della L.R. 14/2006 prevede che non si possa superare il limite massimo degli 80 posti pasto giorno; lo stesso articolo prevede la possibilità di superamento mensile con modalità compensative (quello che faccio oggi non lo faccio domani).

Il medesimo art. 14 predispone dei limiti di provenienza degli alimenti minimo 30% (ridotta al 25% in alcuni casi come nei parchi naturali, accordi tra produttori ecc..) 25% massimo di prodotti non regionali e restante di prodotti di origine locale.

Il regime delle autorizzazioni

Per comprendere il regime delle autorizzazioni,ad oggi attuato dall'art. 8 della L.R. 1/2020, dobbiamo evidenziare preliminarmente due elementi essenziali individuati:

- a) dalla duplice natura del comparto (economico/territoriale) che relazionata ad una società molto articolata nelle esigenze (sociali, ambientali, ecc..) e alle competenze istituzionali (riforma titolo v della costituzione) e legislative derivanti da tale articolazione,genera un sistema amministrativo assai complesso; questa complessità non è solo riferita al comparto agricolo;
- b) nell'incapacità di fronte alla complessità evidenziata nel precedente punto da parte del legislatore nazionale di fornire un quadro unico organico realizzando testi unici coordinati tra loro;
- c) nell'intervento del legislatore nazionale, in assenza di quanto espresso nel punto precedente, nella predisposizione di strumenti amministrativi volti a uniformare o raccogliere le varie esigenze derivanti dalla molteplicità degli atti legislativi. Il tentativo è stato quello di uniformare a valle (strumenti amministrativi) ciò che è stato disperso a monte (legislazione).

Strumenti amministrativi di semplificazione

Gli strumenti amministrativi predisposti dal legislatore hanno lo scopo di dare certezza, semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi.

Gli strumenti individuati per le attività produttive sono:

- a) gli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) con le pertinenti procedure comprendenti sia procedure uniche autorizzative, sia procedure di natura dichiarativa (il principio dell'autocertificazione);
- b) procedure uniche con finalità tematiche non gestite dai SUAP come nel caso del PAUR regionale in presenza di VIA;
- c) la conferenza di servizi quale strumento di semplificazione dell'acquisizione simultanea di atti amministrativi espressi da vari soggetti preposti all'interno di una unica procedura;
- d) specificatamente per il nostro comparto attribuendo funzioni amministrative al sistema dell'assistenza tecnica agricola (CAA) nata in origine per funzioni di erogazione di risorse comunitarie;
- e) le autodichiarazioni essenzialmente ricomprese negli strumenti dichiarativi dei SUAP.

I SUAP

Il SUAP è stato istituito presso i Comuni tramite l' approvazione del DPR 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

Lo scopo istitutivo è di fornire un'unica interfaccia amministrativa per le imprese essenzialmente per le procedure amministrative legate all'esercizio delle attività, sia in fase di avvio, sia in fase di variazione.

In questa sede è opportuno precisare, al fine di evitare confusione, come il legislatore nei medesimi periodi abbia istituito presso le stesse amministrazioni comunali, storicamente competenti in materia di edilizia, lo sportello unico per l'edilizia (SUE) allo scopo di facilitare le attività delle imprese specificatamente dedicate al comparto edilizio e alla cittadinanza per la realizzazione o gestione del patrimonio edilizio separandolo da quanto previsto per l'impresa.

Centralità e evoluzione del SUAP

Sulla base di quanto descritto risulta evidente come per le attività produttive il punto di riferimento autorizzativo, anche se non esclusivo, per l'esercizio delle attività risulti essere il SUAP.

Questa centralità attribuita al SUAP ha generato nel tempo moltissime difficoltà operative da parte delle amministrazioni comunali soprattutto in ragione di una loro naturale storica vocazionalità alla gestione delle procedure edilizie più che quelle legate all'esercizio delle attività.

A fronte di queste difficoltà (anche della piattaforma impresa in un giorno), a causa, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, di maggiori competenze regionali, si è assistito soprattutto nelle Regioni del nord Italia alla nascita di piattaforme regionali per il supporto della gestione dei SUAP.

Il sistema autorizzativo regionale istituito con l'art. 8 della L.R. 1/2020 non è niente altro che questo

La Conferenza di servizi

La Conferenza di servizi è istituita con la legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al fine di semplificare l'acquisizione dei vari atti endoprocedimentali costituenti un procedimento amministrativo.

La conferenza di servizi negli ultimi anni, grazie a svariati interventi legislativi, ha subito un enorme rafforzamento soprattutto grazie: alla sua obbligatorietà, all'ampliamento della modalità dell'assenso positivo senza condizioni, in caso di mancata espressione di una amministrazione interessata dalla conferenza stessa e all'istituzione dei rappresentanti unici di amministrazione.

Qui va citato meritevolmente come la Regione Lazio abbia creato un ufficio specificatamente dedicato a tale strumento.

Il sistema delle ASL regionali è obbligato alla partecipazione alla stessa (Legge n. 28 del 27 dicembre 2019 Legge di stabilità regionale 2020 art. 4 (Misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti) comma 9.

Le Procedure del SUAP

Per l'esercizio delle attività il SUAP attua una serie di procedure amministrative sia di natura dichiarativa, cioè quelle procedure sottoposte alla sola dichiarazione dell'impresa, sia la procedura del procedimento unico articoli 7 ed 8 del DPR 160/2010 di natura autorizzativa.

Il procedimento unico in analogia alle altre procedure uniche autorizza simultaneamente sia l'esercizio delle attività, sia la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento delle stesse. Le procedure dichiarative sono individuate per tutti i settori, agricoltura compresa, nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nella Notifica Sanitaria (NIA) per le attività food di stretta derivazione comunitaria e per l'agricoltura nella Comunicazione per le attività di vendita diretta in ottemperanza del Dlgs 228/2001 art. 4 e al punto 4 dell'allegato A del DM 302 del 30 settembre 2021 "gestione e funzionamento anagrafe equini".

Specificità dell'agricoltura

Le procedure amministrative di natura dichiarativa oltre alla differenza sopra citata si differenziano nel fatto che mentre le procedure autorizzative possono, anche tramite il ricorso alla conferenza di servizi, acquisire tutti gli atti di assenso, gli strumenti dichiarativi, al contrario, con l'esclusione di limitatissime eccezioni da parte della SCIA (SCIA condizionata), non sono in grado di fare ciò.

Questa importante differenza ha prodotto nel tempo una profonda distinzione tra il comparto agricolo e gli altri comparti economici.

La ragione di tale divaricazione nasce proprio della duplice natura del settore. Infatti mentre gli altri compatti soprattutto quelli dell'artigianato o del commercio hanno potuto sviluppare le procedure di tipo dichiarativo (attuate essenzialmente in contesti urbani dove sono già presenti gli edifici e le relative infrastrutture) la stessa operazione non è stata possibile per l'agricoltura sottoposta alla molteplice necessità di acquisire autorizzazioni per l'esercizio di una attività (autorizzazione paesaggistica per le aree sottoposte a tale tutela che rappresentano il 75% del nostro territorio, autorizzazione all'escavazione di un pozzo, autorizzazione alla realizzazione di un impianto smaltimento reflui ecc.... cose molto più limitate per gli altri settori).

Certezza e semplificazione amministrativa

In ragione di ciò è apparso del tutto evidente come la soluzione di una certezza, semplificazione e di tempistiche ridotte per il comparto non nasceva dallo sviluppo degli strumenti dichiarativi, ma bensì da una applicazione "industriale" del procedimento unico altrimenti ogni speranza di semplificazione amministrativa sarebbe stata nulla.

D'altro canto non si poteva continuare, come oggi si fa ad opera delle amministrazioni, a frazionare le procedure amministrative per la medesima finalità contravvenendo a quanto espresso dalla norma in materia di aggravio del procedimento in ragione della propria organizzazione.

Il Sistema autorizzativo agricolo regionale

Per dare corso ad un processo di semplificazione amministrativa, in analogia con quanto effettuato da altre Regioni, il Consiglio Regionale del Lazio ha istituito, tramite l'approvazione dell'art. 8 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura) della L.R. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) la costituzione del sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura.

Il sistema autorizzativo, istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura anche nei suoi uffici territoriali (ADA) si configura come una vera e propria piattaforma di supporto, in particolare per i SUAP, di gestione delle procedure autorizzative riguardanti le attività rurali aziendali.

Al fine di svolgere tale supporto l'art. 8 ha esplicitato e reso evidenza a quanto già previsto in varie parti dalla normativa nazionale essenzialmente individuando:

- a) le procedure e le amministrazioni competenti per l'effettuazione dell'inizio attività specificandone la loro natura sia dichiarativa, sia autorizzativa
- b) la corretta dell'applicazione degli strumenti dichiarativi
- c) la corretta applicazione del procedimento unico

In sintesi l'articolato è divenuta una vera e propria NTA attuativa e di riferimento delle procedure autorizzative dell'agricoltura per tutti i soggetti coinvolti (amministrazioni, tecnici, imprese ecc..).

L' articolo individua esclusivamente la Direzione Regionale Agricoltura quale rappresentante unico regionale (RUR) in tutte le conferenze di servizi riguardante le attività rurali aziendali; quindi, è l'interfaccia per le ASL per l'espressione del proprio parere.

L' art. 8 offre al sistema autorizzativo, (art. 15 legge 241/90) la possibilità di stipulare accordi con le amministrazioni che possono giungere sino alla gestione complessiva del procedimento.

L'art. 8 ha disegnato una nuova frontiera della sussidiarietà, anche grazie alla conferma del ruolo dell'assistenza tecnica agricola ormai assai presente e capillarmente molto più aderente al sistema delle imprese rispetto alle amministrazioni comunali

Per lo sviluppo del sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura la Direzione RegionaleAgricoltura ha costituito una apposita Area dedicata allo scopo.

Per lo sviluppo di tale sistema la Direzione Regionale Agricoltura predispone apposite linee guida comprensive di modulistica (comma 6 e 7 dell'art.8)

Le procedure per le attività agrituristiche

Sulla base di quanto espresso in precedenza l'art. 8 della L.R. 1/2020 individua due modalità procedurali per l'avvio delle attività agrituristiche:

- a) La SCIA di cui al comma 18 della legge;
- b) Il procedimento unico comma 10 della legge.

I due strumenti vedono una diversa applicazione sulla base di quanto esplicitato al medesimo articolo così individuata:

- a) Il procedimento unico per l'avvio delle attività e per variazioni sostanziali delle stesse in particolare quando queste necessitino di interventi di natura edilizia e infrastrutturali;
- b) La SCIA per variazioni amministrative o per variazioni tecniche che comunque non prevedano opere edilizie o anche di sola rifunzionalizzazione degli edifici (commi 20 e 23); la SCIA può essere utilizzata anche per l'avvio delle attività nella casa dell'imprenditore agricolo(art.15 comma 1) sempre in assenza di opere edilizio/infrastrutturali.

Nel caso del procedimento unico attivato dal SUAP il cui endoprocedimentale è acquisito tramite conferenza di servizi il parere ASL sarà reso al RUR individuato dalla Direzione Regionale agricoltura.

Quindi le ASL rientrano all' interno di un procedimento autorizzativo

Le comunicazioni successive all'inizio attività

1) L' amministrazione procedente ad esito positivo dell'inizio attività comunica alle amministrazioni interessate l'inizio attività avvenuto.

2) Rientrano nelle comunicazioni anche quelle degli elenchi della diversificazione gestiti dalla Direzione RegionaleAgricoltura; questi elenchi hanno solo funzione promozionale, conoscitiva e di controllo.

Le norme igienico sanitarie della diversificazione

Per gli aspetti di natura igienico sanitaria delle attività di diversificazione la L.R. 14/2006 prevede una serie di disposizioni.

Per le attività multifunzionali all' art. 2bissono previsti uno o più regolamenti delle attività multifunzionali in cui si individuano al comma 7 lettera cbis le caratteristiche igienico sanitarie; ad oggi questi regolamenti non sono stati adottati;

Per le attività multimpreditoriali l'art 3 al comma 4 esplicita chiaramente i riferimenti alle varie normative di settore 4. Per l'agriturismo la normativa all' art. 9 prevede un apposito Regolamento ad oggi vigente e all' art. 16 prevede una apposita specifica disciplina.

Le norme igienico sanitarie della somministrazione agrituristica

In premessa una considerazione generale: la profonda riforma della L.R. 14/2006 ha generato il Regolamento Regionale 23 aprile 2021 n. 8 disposizioni per le attività di agrituristiche come un regolamento molto tecnico; la normativa ha assorbito molti degli elementi contenuti nei regolamenti precedenti.

Resta inteso che per gli aspetti igienico sanitari è necessaria una lettura congiunta dell'art. 16 della norma e del Regolamento

L' art. 16 della L.R. 14/2006, oltre ai richiami generali alle disposizioni sanitarie e al riferimento allo stesso regolamento, prevede un regime di semplificazione per l'utilizzo delle cucine (commi 6, 6bis e 7) consentendo l'utilizzo della cucina domestica come prevista dai regolamenti edilizi comunali fino ad un massimo di 10 posti pasto qualora la somministrazione è effettuata nella casa dell'imprenditore agricolo (rifunzionalizzata allo scopo) e di 15 posti pasto qualora la somministrazione sia realizzata in altro fabbricato rifunzionalizzato allo scopo.

Le norme igienico sanitarie di somministrazione del Regolamento

Il Regolamento interviene per gli aspetti igienico sanitari legati alla somministrazione degli alimenti in una molteplicità di parti così in estrema sintesi individuate:

a) Art. 4 (Locali cucina per la preparazione dei pasti): disciplina come deve essere realizzata la cucina in particolare quella oltre i 15 posti pasto (superficie minima 12 m², acqua potabile ecc..)

b) Art. 5 (locale per la produzione degli alimenti): disciplina l'utilizzo multifunzionale della cucina a condizione che non sia quella domestica; disciplina anche le condizioni della delivery;

c) Art. 6 (requisiti per la sala e il servizio di ristorazione):

disciplina come deve essere la sala prevista per la ristorazione (1,5 m² a posto a sedere ecc.);

d) Art. 7 (criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande) per le finalità dell'incontro prevede al punto 3 la possibilità di asporto e consegna a domicilio.

e) Art. 9 (parametri per la somministrazione di pasti e bevande e alimenti nel corso di eventi con finalità promozionali):

disciplina la somministrazione durante gli eventi in precedenza menzionati andando oltre quanto strettamente previsto per la somministrazione agrituristica.

f) Art. 10 (disposizione per la preparazione degli alimenti): dispone di fatto quanto previsto in materia di HACCP.

g) Art. 11 (disposizioni per la macellazione degli animali):

richiama le normative in materia di impianti di macellazione comprensiva della macellazione dei piccoli animali per piccole quantità.

h) L' allegato 1 al Regolamento disciplina la dotazione dei servizi minimi (per esempio la presenza di attrezzatura per pronto soccorso o la pulizia dei locali ad ogni somministrazione pasti ecc..)

In estrema sintesi come detto ci troviamo di fronte ad un regolamento con connotazioni squisitamente tecniche. lo scopo di tale regolamento è abbastanza evidente e va ricercato nel tentativo di dare una uniformità comportamentale sul territorio regionale